SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA -

(N. 1198)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore ANDERLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º DICEMBRE 1980

Modifiche agli articoli 70, 72 e 73, secondo comma, della Costituzione

Onorevoli Senatori. — Cinque anni fa alla Camera dei deputati (VI Legislatura) e successivamente qui al Senato (VII Legislatura) presentai, insieme ad altri colleghi, tre disegni di legge di revisione costituzionale che proponevano il tema delle funzionalità del Parlamento e suggerivano alcune soluzioni. Non sto a ripetere quello che scrissi allora. I colleghi che avvertissero il bisogno di una più articolata presentazione possono agevolmente consultare gli stampati nn. 3990-3991-3992 Camera, presenti ancora oggi negli archivi del Parlamento.

Se mi sono deciso a ripresentare alla vostra attenzione i tre disegni di legge è perchè l'argomento di cui essi si occupano è tornato (finalmente!) di scottante attualità. Mi sembra che le soluzioni da me proposte allora abbiano ancora una loro validità, non fosse altro che come stimolo a rendere concreta la discussione che per ora mi pare sia rimasta nel generico.

Non pretendo naturalmente che le soluzioni da me proposte siano le uniche possibili. Mi auguro però che, prendendole in considerazione insieme alle altre che — spero — saranno presentate, esse possano servire a far fare un passo importante avanti al dibattito in corso e alle decisioni che si vanno prefigurando.

LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 70. — La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere, con le modalità e secondo le forme indicate al successivo articolo 72.

Qualora in una Camera non siano richiesti, ai sensi di quanto previsto nell'ultimo comma dell'articolo 72, l'esame e l'approvazione di un disegno già approvato dall'altra Camera, tale disegno di legge si considera definitivamente approvato da entrambe le Camere ».

Art. 2.

L'articolo 72 della Costituzione è integrato con l'aggiunta dei due ultimi commi seguenti:

« I disegni di legge approvati da una Camera sono immediatamente trasmessi all'altra Camera; essi si considerano definitivamente approvati anche da quella dopo trenta giorni dalla trasmissione, salvo il caso in cui, entro il medesimo termine, il Governo o un quinto dei componenti della Camera richiedano che la Camera stessa proceda, nei modi previsti dalle precedenti disposizioni del presente articolo, all'esame e all'approvazione del disegno di legge.

La possibilità di approvazione tacita da parte di una Camera, prevista nel comma precedente del presente articolo e nel secondo comma dell'articolo 70, è esclusa nel caso delle leggi considerate negli articoli 74, secondo comma, 76, 77, 78, 79 e 80 della presente Costituzione ».

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione è sostituito dai due commi seguenti:

« Qualora una legge sia approvata con la procedura di cui agli articoli 70, ultimo comma, e 72, quinto comma, il termine per la promulgazione decorre dalla data del messaggio che informa il Presidente della Repubblica dell'avvenuto decorso del termine di approvazione.

Se una o entrambe le Camere, a maggioranza assoluta dei propri componenti, dichiarano l'urgenza di una legge, questa è promulgata nel diverso termine in essa stabilito ».